

COMUNE DI PIEVE D'OLMI

CAPO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

IL COMUNE

01. IL COMUNE E' ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONE PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI' SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

ART. 02

IL TERRITORIO, LA SEDE LO STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 19,24 . LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSI' COSTITUITA, IL CENTRO CHE SI E' SVILUPPATO LUNGO LA STRADA. SONO PRESENTI ALTRI DUE CENTRI INDIVIDUATI NELLA FRAZIONE DI CA' DE' GATTI E NEL NUCLEO ABITATO DENOMINATO BARDELLA. SONO ALTRESI' PRESENTI NUMEROSE CASCINE CHE CHE COSTITUISCANO UN ELEMENTO STORICO ED AMBIENTALE DI PRIMARIA IMPORTANZA. I CONFINI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE SONO:

A) A NORD CON I COMUNI DI MALAGNINO E DI SOSPIRO;

B) A EST CON IL COMUNE DI SAN DANIELE PO;

C) A SUD CON IL COMUNE DI ZIBELLO;

D) A OVEST CON I COMUNI DI STAGNO LOMBARDO E BONEMERSE.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' REFEREDUM CONSULTIVO.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA IN PIAZZA 25 APRILE 08 . PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA E IL CONSIGLIO, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

04. LE CARATTERISTICHE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE SONO CHIESA CON CAMPANILE DI COLORE ROSSO SU FONDO GRIGIO ACCOSTATA DA DUE OLMI SU CAMPAGNA VERDE. CORONA MURATURA DI COLORE GRIGIO RAMO DI ALLORO A SINISTRA E DI QUERCIA ALLA DESTRA LEGATI DA NASTRO CON I COLORI NAZIONALI.

05. PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E' UBICATO NELLA SEDE COMUNALE APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO.

ART. 03

I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO

SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE.
03. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, SOSTIENE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE.

CAPO 02

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 04

LE FUNZIONI DEL COMUNE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DELLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.
02. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME SIA DI DECENTRAMENTO SIA DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

ART. 05

I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.
02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.
03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE AFFIDATE CON LEGGE, LA QUALE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

ART. 06

LA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE E CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI CON METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA': CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLE REGIONI E PROVVEDE PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.
02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

CAPO 03

PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE

ART. 07

01. IL COMUNE FAVORISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SIA PER L'INTRINSECO VALORE DELLA STESSA, SIA AL FINE DI INDIVIDUARE LE SOLUZIONI MIGLIORI AI PROBLEMI DELLA COMUNITA'.

02. A TAL FINI:

A) ASSICURA A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ALL'ACCESSO AI DOCUMENTI, AGLI ATTI E AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI;

B) GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE;

C) VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE;

D) PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

ART. 08

INFORMAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE, IL COMUNE, CON LE MODALITA' DAL REGOLAMENTO ASSICURA ALLA POPOLAZIONE INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA ED IN PARTICOLARE SUL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI, SULLE CONDIZIONI ED I REQUISITI PER ACCEDERVI, SULLE CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI.

02. IL COMUNE GARANTISCE INOLTRE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE CHE LI RIGUARDINO, CON ESATEZZA, INEQUIVOCITA' E COMPLETEZZA ED ENTRO TEMPI CERTI DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

03. TUTTI I CITTADINI, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI ACCEDERE, CON LE MODALITA' ED I TEMPI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AI DOCUMENTI, AGLI ATTI E AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EVENTUALMENTE DI AVERNE COPIA.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ACCESSO DA PARTE DEGLI ENTI, DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI.

ART. 09

TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

01. AL FINE DI TUTELARE LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE IL COMUNE COMUNICA L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI.

02. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO VIENE ALTRESI' COMUNICATO AD ALTRI SOGGETTI, INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, DIVERSI DAI DESTINATARI AI QUALI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO STESSO.

03. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN

ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI:

A) PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;
B) PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARLI E DI DARE RISPOSTE ENTRO 20 GG. DAL RICEVIMENTO.

04. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO NEL CASO DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, NE' AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI.

05. LE DISPOSIZIONI STESSE VENGONO DEROGATE OVE SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' NEL PROCEDIMENTO. RESTA SALVA INOLTRE LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

06. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE REGOLAMENTARI ED ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI.

ART. 10

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE RICONOSCE IL VALORE PUBBLICO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI.

02. CONSEGUENTEMENTE, NEL PIENO RISPETTO DELLA LORO AUTONOMIA ED INDIPENDENZA, GARANTISCE AD ESSI:

A) IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI, AGLI ATTI E AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI;

B) IL DIRITTO DI ESSERE CONSULTARE PRIMA DELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE RIGUARDINO DIRETTAMENTE IL SETTORE NEL QUALE OPERANO.

03. ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SENZA FINE DI LUCRO IL COMUNE POTRA' CONCEDERE INOLTRE, PREVIA ADOZIONE DI ATTI DELIBERATIVI CHE NE STABILISCA I CRITERI, L'USO DI LOCALI COMUNALI DA DESTINARE A PROPRIA SEDE, DI SALE PUBBLICHE E DI ATTREZZATURE PER SPECIFICARE INIZIATIVE O ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE.

04. AL FINE DI ESSERE AMMESSE AD USUFRUIRE DEI DIRITTI E DELLE AGEVOLAZIONI SOPRAINDICATE, LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE, DA ISCRIVERE IN APPOSITO ELENCO, DEVONO INOLTRE DOMANDA AL SINDACO, ALLEGANDO COPIA DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO.

05. SULL'ACCOGLIBILITA' DELLE DOMANDE SI PRONUNCIA, ADOTTANDO SPECIFICO ATTO DELIBERATIVO, LA GIUNTA COMUNALE, SENTITO IL PARERE DELLA CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO.

ART. 11

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PUO' ADOTTARE OGNI INIZIATIVA TENDENTE A PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

02. CIO' PUO' AVVENIRE, IN PARTICOLARE, CONVOCANDO ASSEMBLEE POPOLARI - GENERALI O LIMITATE A SPECIFICHE CATEGORIE DI CITTADINI - PER DISCUTERE TEMI DI PARTICOLARE IMPORTANZA, O ISTITUENDO ORGANISMI PERMANENTI.

03. DETTI ORGANISMI PERMANENTI POSSONO ESSERE COSTITUITI:

A) PER MATERIE ED ATTIVITA' SPECIFICHE;

B) SU BASE TERRITORIALE: COMITATI DI FRAZIONE.

04. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE PER MATERIE ED ATTIVITA' SPECIFICHE POSSONO ESSERE ISTITUITI MEDIANTE ADOZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI APPOSITE DELIBERAZIONI CHE NE STABILISCA COMPOSIZIONE, COMPITI E DURATA.

05. I COMITATI DI FRAZIONE POSSONO ESSERE ISTITUITI, MEDIANTE ADOZIONE DI APPOSITO REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 12 .

ART. 12

COMITATI DI FRAZIONE

01. I COMITATI DI FRAZIONE POSSONO ESSERE COSTITUITI SOLO NEI CENTRI ABITATI SEPARATI DAL CAPOLUOGO, CON POPOLAZIONE SUPERIORE A CENTO ABITANTI.

02. AD ESSI, OVE ISTITUITI, SONO ASSEGNATI I SEGUENTI COMPITI:

A) ESPRESSIONE DI PARERI - DA RICHIEDERSI OBBLIGATORIAMENTE PRIMA DELL'ADOZIONE DEI RELATIVI ATTI AMMINISTRATIVI - SUL BILANCIO DI PREVISIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O SERVIZI INTERESSATI LA FRAZIONE;

B) FORMULAZIONE DI PROPOSTE E RICHIESTE RIGUARDANTI TUTTI I PROBLEMI DELLA FRAZIONE;

03. IL REGOLAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE NE STABILISCE:

A) L'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA;

B) IL NUMERO DI COMPONENTI - COMPRESO TRA UN MINIMO DI TRE E UN MASSIMO DI SETTE - E LE MODALITA' PER LA LORO ELEZIONE O NOMINA;

C) LE MODALITA' PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE;

D) LE PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI;

E) DURATA.

04. LA FUNZIONE DI PRESIDENTE O COMPONENTE DEL COMITATO DI FRAZIONE E' GRATUITA ED E' COMPATIBILE CON ALTRE CARICHE ELETTIVE.

ART. 13

L'INIZIATIVA POPOLARE: ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 20 GG. DAL SINDACO, I DAL SEGRETARIO O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA.

ART. 13 BIS

PETIZIONI

01. I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA' MATERIALI.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA I TEMPI E LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE.

ART. 13 TER PROPOSTE

01. N. 15 CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 30 GG.

SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATA DAL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DAL SEGRETARIO, NONCHE' DALL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 20 GG DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DI PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 14

REFERENDUM CONSULTIVI

01. AL FINE DI CONOSCERE DELLA CITTADINANZA SU ARGOMENTI CHE RICADANO SOTTO LA POTESTA' DECISIONALE DEL COMUNE E CHE SIANO DI PARTICOLARE RILEVANZA, E' CONSENTITO INDIRE REFERENDUM CONSULTIVI.

02. IL REFERENDUM E' INDETTO DAL SINDACO SU RICHIESTA:

A) DEL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAI CONSIGLIERI ASSEGNATI;

B) DI N. 150 CITTADINI, RESIDENTI NEL COMUNE ED AVENTI DIRITTO DI VOTO.

03. LA RICHIESTA DI REFERENDUM DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE PROMOSSO DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, MEDIANTE SPECIFICA MOZIONE CONTENENTE L'INDICAZIONE LETTERALE DEL QUESITO.

04. IL SINDACO PROVVEDE A TRASMETTERE DETTA MOZIONE AD UNA COMMISSIONE DI TRE ESPERTI IN MATERIA GIURIDICHE NOMINATI DALLA GIUNTA SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO, AFFINCHE' ESPRIMA PARERE CIRCA L'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM STESSO.

05. LA MOZIONE, CORREDATA DAL PARERE SUDDETTO, VIENE ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 360 GG. DAL RICEVIMENTO IN COMUNE.

06. LA RICHIESTA DI REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE DEVE ESSERE INOLTRATA AL SINDACO E DEVE ESSERE CORREDATA DA:

A) I DATI ANAGRAFICI E LE FIRME DEBITAMENTE AUTENTICATE DEI COMPONENTI DEL COMITATO PROMOTORE;

B) L'INDICAZIONE LETTERALE DEL QUESITO DA SOTTOPORRE A REFERENDUM.

07. ENTRO 30 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM DEBONO ESSERE DEPOSITATE LE FIRME DI SOTTOSCRIZIONE, DEBITAMENTE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE.

08. IL SEGRETARIO COMUNALE, ESAMINATA LA RICHIESTA DI REFERENDUM AD

INIZIATIVA POPOLARE, ATTESTA PER ISCRITTO IL NUMERO DI FIRME VALIDE.

09. ENTRO 15 GG. DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE, IL SINDACO LA TRASMETTE ALLA COMMISSIONE DI TRE ESPERTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 04 AFFINCHÉ ESPRIMA PARERE CIRCA L'AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM STESSO.

10. L'AMMISSIBILITÀ O MENO DEL REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE VIENE PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SENTITO IL PRIMO FIRMATARIO DEL COMITATO PROMOTORE, MEDIANTE ADOZIONE DI SPECIFICA DELIBERAZIONE, SULLA BASE DELL'ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO E DEL PARERE ESPRESSO DALLA SUDDETTA COMMISSIONE, ENTRO 30 GG. DALLA DATA DI RICEVIMENTO IN COMUNE DELLA RICHIESTA.

11. NON È AMMESSO IL REFERENDUM IN MERITO ALLE SEGUENTI QUESTIONI DI COMPETENZA COMUNALE:

- A) ATTI INERENTI LA TUTELA DI MINORANZA ETNICHE E RELIGIOSE;
- B) ATTI RELATIVI A RETTE E TARIFFE; IMPOSTE E TASSE ECCEZION FATTA PER L'INTRODUZIONE DI TASSE DI SCOPO;
- C) BILANCI PREVENTIVI E CONSULTIVI;
- D) PROVVEDIMENTI RELATIVI AD ACQUISITI E ALIENAZIONE DI IMMOBILI, PERMUTE;
- E) PROVVEDIMENTI RELATIVI AD APPALTI E CONCESSIONI;
- F) PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE COMUNALE, DELLE ISTITUZIONI, DELLE AZIENDE SPECIALI;
- G) PROVVEDIMENTI INERENTI ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE, DECADENZE.

12. LA RICHIESTA DI REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE PUO' ESSERE RESPINTA O NON ACCOLTA ESCLUSIVAMENTE PR UNO DEI SEGUENTI MOTIVI:

- A) INSUFFICIENZA DEL NUMERO DI FIRME VALIDE;
- B) INCOMPETENZA COMUNALE IN MATERIA;
- C) INCOMPRESIBILITÀ O INDETERMINATEZZA DEL QUESITO;
- E) LESIONI DI DIRITTI INDIVIDUALI O COSTITUZIONALMENTE GARANTITI.

13. QUALORA IL REFERENDUM SIA DECISO DAL CONSIGLIO COMUNALE O, SE DI INIZIATIVA POPOLARE, SIA DICHIARATO AMMISSIBILE DAL CONSIGLIO COMUNALE, LA DATA DI EFFETTUAZIONE VIENE STABILITA DALLA GIUNTA IN UNA DOMENICA COMPRESA TRA IL TRENTESIMO E IL NOVANTESIMO GIORNO DALLA DATA DI ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE E COMUNQUE NON COINCIDENTE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

14. LE VOTAZIONI SI SVOLGONO NELLA SOLA GIORNATA DI DOMENICA, DALLE ORE 08 ALLE ORE 22 .

15. PER LA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE SI APPLICANO, PER QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEI REFERENDUM NAZIONALI.

16. ALL'ONERE FINANZIARIO PER LE SPESE COMPORTE DAL REFERENDUM L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FARA' FRONTE CON MEZZI ORDINARI DI BILANCIO.

17. IL REFERENDUM È VALIDO SI VI HA PRESO PARTE LA MAGGIORANZA DEI RESIDENTI NEL COMUNE AVENTI DIRITTO AL VOTO.

18. GLI ORGANI DEL COMUNE COMPETENTI, PREVIO PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEBONO DELIBERARE IN MODO MOTIVATO SULL'OGGETTO DEL REFERENDUM ENTRO 30 GG. DAL SUO SVOLGIMENTO.

19. NON È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI PIU' DI DUE REFERENDUM IN UN ANNO, NEL CASO SIANO STATE PRESENTATE PIU' RICHIESTE DI

REFERENDUM SI SEGUE L'ORDINE DI DEPOSITO COME STABILITO DAL PRECEDENTE COMMA 07 .

CAPO 04

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 15

ORGANI DEL COMUNE

01. GLI ORGANI DEL COMUNE, IN CONFORMITA', ALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SONO:

- A) IL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) LA GIUNTA COMUNALE;
- C) IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' ORGANO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA COMUNALE E' ORGANO DI GESTIONE.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE E UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

ART. 16

IL CONSIGLIO COMUNALE: POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 17

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI NONCHE' A QUELLI ESPRESSAMENTE ATTRIBUITIGLI DA LEGGI STATALI E REGIONALI:

A) ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE:

- STATUTO;
- ISTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, LORO COMPITI E NORME DI FUNZIONAMENTO;

- CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI

- ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA;

- COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE;

B) ESPLICAZIONE DELL'AUTONOMIA GIURIDICA:

- REGOLAMENTI COMUNALI;

- DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

- ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEI TRIBUTI;

C) INDIRIZZO DELL'ATTIVITA':

- PROGRAMMI GENERALI DI SETTORE;

- RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE;
 - PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE E DI RELATIVI PIANI FINANZIARI;
 - BILANCI ANNUALI E PREVISIONALI E RELATIVE VARIAZIONI;
 - PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER L'ATTUAZIONE DEI PREDETTI PIANI URBANISTICI E DEROGHE AI PIANI ED AI PROGRAMMI;
 - PARERI SULLE DETTE MATERIE;
 - GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DALLE AZIENDE PUBBLICHE E DAGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- D) ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE:
- ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
 - DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE;
 - DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE;
 - PIANTE ORGANICHE E LORO VARIAZIONI;
 - ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI;
 - CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI;
 - COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI;
 - COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI E LORO STATUTI;
 - INDIRIZZI OPERATIVI PER LE AZIENDE E ISTITUZIONI;
 - REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE;
 - AFFIDAMENTO A TERZI DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
- E) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE:
- LE CONVENZIONI TRA COMUNI, CON LA PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI;
 - COSTITUZIONE E MODIFICAZIONI DI CONSORZI ED ALTRE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE, UNIONI DI COMUNI ED ACCORDI DI PROGRAMMA;
 - LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI;
- F) GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA:
- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI NON PREVISTE ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE COMUNQUE NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
- DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;
- LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI;
 - LA CONTRAZIONE DI MUTUI;
 - L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
 - LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI E ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- G) CONTROLLO DEI RISULTATI DI GESTIONE:
- CONTI CONSUNTIVI E VERIFICA DELLA EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA GESTIONE;
 - ELEZIONE DEL REVISORE DEL CONTO.

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI, LA MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEI CAPIGRUPPO, NONCHE' LA ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 19

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 20

DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE LORO AZIENDE, ISTITUZIONI O ENTI DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, NONCHE' TUTTI GLI ATTI PUBBLICI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI NOTIZIA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME E NEI MODI DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

03. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE PUO' RICHIEDERE AL SINDACO LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE; LA RIUNIONE HA LUOGO ENTRO 20 GG. DALLA RICHIESTA.

ART. 21

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

ART. 22

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA

UN NUMERO DI 04 ASSESSORI.

02. NON POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANTI E ADOTTATI.

ART. 23

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. TALE ELEZIONI DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GG. DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATI IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ASSEGNATI, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE, E L'INDICAZIONE DELL'ASSESSORE DELEGATO ALLE FUNZIONI DI VICE SINDACO DEPOSITATO ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE CONVOCATE IN GIORNI DIVERSI, ENTRO IL TERMINE DI 60 GG. DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA O DELLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA ELEZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. PER CONSIGLIERE ANZIANO SI INTENDE IL PIU' ANZIANO DI ETA' TRA I CONSIGLIERI.

07. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GG. DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DA CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LE DELIBERAZIONI DI ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENGONO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER I VIZI DI LEGITTIMITA'.

09. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA.

ART. 24

LE COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA' DELLA TRASPARENZA, DELL'EFFICIENZA ED ECONOMICITA'.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI

OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

05. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DI LEGGE STATUARIE DEL SINDACO DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEI FUNZIONARI.

06. LA GIUNTA RIFERISCE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO AL CONSIGLIO COMUNALE SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 25

IL SINDACO: FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO E' SOSTITUITO DAL VICE SINDACO.

03. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

04. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

05. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 03 E 04 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 26

IL SINDACO: COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA GIORNO E ORA DELL'ADUNANZA.

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, CON FACOLTA' DI CONFERIRE RESPONSABILITA' DI SETTORE;

C) DESIGNA L'ASSESSORE DESTINATO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO;

D) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;

E) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

F) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;

G) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE;

H) CURA L'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

I) RILASCIATA TESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

L) SOSPENDE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO I DIPENDENTI DEL COMUNE;

M) CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

N) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO ESPLICA LE FUNZIONI DI CUI ALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE N. 142/90 .

ART. 26 BIS

IL VICE SINDACO

01. IL VICE SINDACO E' L' ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DELEGATO DAL SINDACO E INDICATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. GLI ASSESSORI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO, SU DELEGA DELLO STESSO, SECONDO L' ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE SINDACO E AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

CAPO 05

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 27

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE APPOSITI ATTI DELIBERATIVI:

A) APPROVARE IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA;

B) DISCIPLINARE L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DI BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE ENTRO I LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI; L' ACCESSO AL RAPPORTO D' IMPIEGO LE CAUSE DI CESSAZIONE E LE GARANZIE DEI DIPENDENTI RELATIVI ALL' ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.

02. TALI ATTI SI UNIFORMANO AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AI FUNZIONARI RESPONSABILI.

03. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO

DI PROFESSIONALITA' DI CUI ALL' ARTT. 2229 DEL CODICE CIVILE OPPURE DI ALTRO VALORE ALL' ARTT. 2222 DELLO STESSO CODICE.

04. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DA ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO, STIPULATI IN BASE ALLA VIGENTE NORMATIVA.

05. IL REGOLAMENTO INFINE PREVEDE LE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI NONCHE' LA DETERMINAZIONE E LA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI.

06. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO DAL PERSONALE DELL' ENTE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 28

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO COMUNALE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALL'ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.

02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA L'INTERA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE E COORDINA LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI, CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE CURANDO LA REDAZIONE DEI PRESCRITTI VERBALI.

04. IL SEGRETARIO HA LA RESPONSABILITA' GESTIONALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE E PUO' ADOTTARE ATTI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO.

05. SPETTANO INOLTRE AL SEGRETARIO LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, LA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE D'APPALTO E DI CONCORSO, E, LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.

06. QUALORA IL SEGRETARIO RISULTI PARTE CONTRAENTE NELLA STIPULA DI UN CONTRATTO IL MEDESIMO DEVE ESSERE ROGATO DA UN NOTAIO DESIGNATO DALL'AMMINISTRAZIONE.

07. IL SEGRETARIO E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICACIA DELLA GESTIONE.

ART. 29

I PARERI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, ALL'ADDETTO ALL'UFFICIO INTERESSATO NONCHE' AL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA.

02. TALI PARERI PRELIMINARI SONO FATTI PROPRI DAL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE RISPONDE NEI LIMITI DELLE SUE COMPETENZE.

03. IL SEGRETARIO, INFINE ESPRIME IL PARERE COMPLESSIVO SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' DELL'ATTO.

04. IL PARERE SULLA LEGITTIMITA' DELLA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO ANCHE QUANDO E' DIRETTAMENTE INTERESSATO, INCOMBENDO SOLO L'OBBLIGO DI ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO.

ART. 30

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO L'ATTIVITA' RIVOLTA A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA

LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI OLTRE CHE IN ECONOMIA, ATTRAVERSO LE SEGUENTI FORME DI GESTIONE:

A) CONVENZIONI APPOSITE TRA COMUNE E PROVINCIA OPPURE CON ALTRI COMUNI;

B) CONSORZI APPOSITI TRA COMUNE E PROVINCIA OPPURE CON ALTRI COMUNI;

C) ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI;

D) CONCESSIONE A TERZI;

E) AZIENDE SPECIALI;

F) SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;

04. LE DECISIONI SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI SPETTANO SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 31

LE CONVENZIONI

01. AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, IL COMUNE PUO' STIPULARE CON ALTRI COMUNI OPPURE CON LA PROVINCIA, APPOSITA CONVENZIONE.

02. LA CONVOCAZIONE DEVE STABILIRE I FINI, LA DURATA, LA FORMA DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA LO STATO O LA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA, PREVIA STATUZIONE DI UN DISCIPLINARE TIPO.

ART. 32

I CONSORZI

01. IL COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, PUO' COSTITUIRE UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 31 , UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. ANALOGA DELIBERAZIONE SARA' ADOTTATA DAGLI ALTRI COMUNI ADERENTI AL CONSORZIO.

04. IN PARTICOLARE LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.

05. L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO E' COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI, NELLA PERSONA DEL SINDACO O DI UN SUO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO.

06. L'ASSEMBLEA ELEGGE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NE APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLO STATUTO.

07. TRA GLI STESSI COMUNI E PROVINCE NON PUO' ESSERE COSTITUITO PIU' DI UN CONSORZIO.

08. IN CASO DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO, LA LEGGE DELLO STATO PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI OBBLIGATORI PER L'ESERCIZIO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI; LA STESSA LEGGE NE

DEMANDA L'ATTUAZIONE ALLE LEGGI REGIONALI.

ART. 33

ISTITUZIONI

01. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA REGIONALE.

02. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

03. IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN NUMERO DI QUATTRO, SONO ELETTI A SCRUTINIO SEGRETO DAL CONSIGLIO COMUNALE; PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL VOTO E' LIMITATO AD UNA PREFERENZA.

04. IL DIRETTORE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE D'INTESA CON LA GIUNTA COMUNALE.

05. LE INCOMPATIBILITA', LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELLA ISTITUZIONE NONCHE' GLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'ISTITUZIONE STESSA.

06. L'ISTITUZIONE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' E HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI, ALL'ISTITUZIONE E' ESTESO IL CONTROLLO DEL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE.

07. IL PRESIDENTE RIFERISCE SEMESTRALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SULL'ATTIVITA' DELLA ISTITUZIONE.

ART. 33 BIS

AZIENDE SPECIALE

01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA E IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' ISTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PROPRI STATUTI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. ORGANI DELL'AZIENDA SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

03. IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN NUMERO DI QUATTRO, SONO ELETTI A SCRUTINIO SEGRETO DAL CONSIGLIO COMUNALE; PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL VOTO E' LIMITATO AD UNA PREFERENZA.

04. IL DIRETTORE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE D'INTESA CON LA GIUNTA MUNICIPALE.

05. LE INCOMPATIBILITA', LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, LA COMPOSIZIONE E LE ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI, LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELL'AZIENDA, NONCHE' GLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO STABILITI DALLO STATUTO DELL'AZIENDA.

06. IL PRESIDENTE RIFERISCE SEMESTRALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SULL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA.

ART. 33 TER
REVOCA

01. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI POSSONO ESSERE REVOCATI - SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO DELLA GIUNTA O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI - DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.
02. IL DIRETTORE DI AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI PUO' ESSERE REVOCATO DALLA GIUNTA SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLO STATUTO DELLE AZIENDE E DAL REGOLAMENTO DELLE ISTITUZIONI.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA POSSONO ESERCITARE IL POTERE DI REVOCA NEI CONFRONTI DI PROPRI RAPPRESENTANTI NEGLI ENTI, PROVVEDENDO CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 34
ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCIE E REGIONI, PUO' ESSERE DEFINITO UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI O PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FUNZIONAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
02. L'INIZIATIVA E' ASSUNTA DAL SOGGETTO PUBBLICO CHE HA L'INTERESSE PRIMARIO E PREVALENTE SULL'OPERA O SULL'INTERVENTO.
03. L'ACCORDO PUO' PREVEDERE ALTRESI' PROCEDIMENTI DI ARBITRATO, NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.
04. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L'ACCORDO DI PROGRAMMA, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE O IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.
05. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE O DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DEL SINDACO ED E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. L'ACCORDO, QUALORA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PRODUCE GLI EFFETTI DELLA INTESA DI CUI ALL' ARTT. 81 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977 , N. 616 , DETERMINANDO LE EVENTUALI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUENDO LE CONCESSIONI EDILIZIE, SEMPRE CHE VI SIA L'ASSENSO DEL COMUNE INTERESSATO.
06. OVE L'ACCORDO COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GG A PENA LA DECADENZA.
07. LA VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO PRESIDUTO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE O DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DAL SINDACO E COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI

LOCALI INTERESSATI, NONCHE' DAL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE O DAL PREFETTO NELLA PROVINCIA INTERESSATA SE ALL' ACCORDO PARTECIPANO AMMINISTRAZIONI STATALI O ENTI PUBBLICI NAZIONALI.

08. LA DISCIPLINA DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI RELATIVE AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DELLE REGIONI, DELLE PROVINCIE O DEI COMUNI.

ART. 35

UNIONE DEI COMUNI

01. IN PREVISIONE DI UNA FUSIONE CON UNO O PIU' COMUNI VICINI, APPARTENENTI ALLA STESSA PROVINCIA CIASCUNO CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE A 5000 ABITANTI, PUO' ESSERE COSTITUITA UNA UNIONE DI COMUNI PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONE E SERVIZI.

02. PUO' ANCHE FAR PARTE DELL'UNIONE UN SOLO COMUNE CON POPOLAZIONE FRA I 5000 E I 10000 ABITANTI.

03. L'ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE SONO APPROVATI CON UNICA DELIBERAZIONE DEI SINGOLI CONSIGLI COMUNALI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

04. SONO ORGANI DELL'UNIONE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE, CHE SONO ELETTI SECONDO LE NORME DI LEGGE RELATIVE AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI A QUELLA COMPLESSIVA DELL'UNIONE. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE CHE IL CONSIGLIO SIA ESPRESSIONE DEI COMUNI PARTECIPANTI ALLA UNIONE E NE DISCIPLINA LE FORME.

05. IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE CONTIENE L'INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE, NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE DELL'UNIONE ED AI RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI.

06. ENTRO DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DEVE PROCEDERSI ALLA FUSIONE A NORMA DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 IN TAL CASO, QUALORA LA LEGGE REGIONALE LO PROVVEDA, SARA' ISTITUITO IL MUNICIPIO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 199 , N. 142 QUALORA NON SI PERVENGA ALLA FUSIONE, L'UNIONE E' SCIOLTA.

07. ALL'UNIONE DI COMUNI COMPETONO LE TASSE, LE TARIFFE E I CONTRIBUTI SUI SERVIZI DELLA STESSA GESTITI.

08. LE REGIONI PROMUOVONO LE UNIONI DI COMUNI ED A TAL FINE PROVVEDONO ALLA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI A QUELLI NORMALMENTE PREVISTI PER SINGOLI COMUNI.

09. IN CASO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, DOPO DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE L'UNIONE DEI COMUNI VIENE COSTITUITA IN COMUNE CON LEGGE REGIONALE QUALORA LA FUSIONE NON SIA STATA DELIBERATA PRIMA DI TALE TERMINE SU RICHIESTA DEI COMUNI DELL'UNIONE.

CAPO 06

COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

ART. 36

I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

01. IL COMUNE ATTIVA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA AL FINE DI

REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE DELLA PROPRIA COMUNITA'.

02. IL COMUNE E LA PROVINCIA, CONGIUNTAMENTE, CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. IL COMUNE CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA PUO' - OVE LO RITENGA UTILE E NECESSARIO - SULLA BASE DI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA STESSA, ATTUARE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE ULTRACOMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

04. PER LA GESTIONE DI TALI ATTIVITA' ED OPERE IL COMUNE D'INTESA CON LA PROVINCIA PUO' ADOTTARE LE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 37

LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PUO' FORMULARE ANNUALMENTE, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DELLE MOTIVATE PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE, IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE REGIONALE.

02. LE PROPOSTE DEL COMUNE SONO AVANZATE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE PROMOSSE DALLA PROVINCIA AI FINI DI COORDINAMENTO.

CAPO 07

FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 38

AUTONOMIA FINANZIARIA

01. L'AUTONOMIA FINANZIARIA RICONOSCIUTA AL COMUNE SI ESERCITA IN ATTUAZIONE DI SPECIFICHE NORME DI LEGGE.

02. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE ACQUISISCONO ED UTILIZZANO LE RISORSE RAZIONALMENTE ED EFFICIENTEMENTE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE ATTIVITA' DEL COMUNE SONO SVOLTE SECONDO CRITERI DI PRODUTTIVITA', ECONOMICITA' ED EFFICIENZA.

ART. 39

CONTROLLI DI GESTIONE

01. SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE SI ESERCITANO I CONTROLLI FINANZIARI ED ECONOMICI.

02. IL CONTROLLO FINANZIARIO HA COME FINE IL RISCONTRO DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE ED IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PREVISTI DAL BILANCIO.

03. IL CONTROLLO ECONOMICO HA COME FINE LA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA DELLA SPESA ED E' STRUMENTO DI VERIFICA DELL'ANDAMENTO GESTIONALE.

04. PER I CONTROLLI FINANZIARI ED ECONOMICI LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE S AVVALGONO DEL REVISORE DEL CONTO OLTRE CHE AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 40

SERVIZIO DI TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE PROVVEDE:

A) ALLE RISCOSSIONI DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO

E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

B) AL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA

DISPONIBILI.

02. I RAPPORTI TRA IL COMUNE ED IL TESORIERE SONO REGOLATI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL` ARTT. 59 COMMA 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. L`INCARICO DI TESORIERE E' INCOMPATIBILE CON QUELLO DI DIPENDENTE. IL TESORIERE NON PUO' ESSERE PARENTE O AFFINE ENTRO IL

SECONDO GRADO DEL SINDACO DEGLI ASSESSORI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 41

CONTABILITA'

01. LA CONTABILITA' HA PER OGGETTO LA RILEVAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE, DEI BENI E SERVIZI, DEGLI INTERESSI PASSIVI E DELLE SPESE AVENTI CORRISPONDENTE ENTRATA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ATTRIBUITI AI SINGOLI CENTRI DI COSTO.

02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA IL PIANO DEI CENTRI DI COSTO ED EMANA APPOSITE DIRETTIVE PER LA RACCOLTA LA ELABORAZIONE E LA RILEVAZIONE DEI COSTI.

03. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EFFETTUA LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DA REALIZZARSI ED ACCERTA LA RELATIVA CORRISPONDENZA AL PROGRAMMA NONCHE' AI TEMPI TECNICI DI REALIZZAZIONE DEL SINGOLO PROGETTO RISPETTO A QUELLI PROGRAMMATI.

ART. 42

VERIFICA DELL`EFFICIENZA ED EFFICACIA

01. AL FINE DI CONSENTIRE VALUTAZIONI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI SVOLTI E DI CONSENTIRE CONFRONTI CON REALTA' OMOGENEE

LA GIUNTA DETERMINA A CONSUNTIVO GLI INDICI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA RELATIVI AI SERVIZI.

02. IN CASO DI DIFFORMITA' DEI DATI RILEVATI RISPETTO A QUELLI DI REALTA' OMOGENEE LA GIUNTA E' TENUTA A COMUNICARE AL CONSIGLIO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA'.

ART. 43

REVISORE DEL CONTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI, ASSEGNATI ALLA NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO, SCELTO TRA I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'ALBO DEI RAGIONIERI O ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI OVVERO AL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI.

02. IL REVISORE DEL CONTO DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. NON E' ELEGGIBILE ALLA CARICA DI REVISORE DEL CONTO:

A) CHI E' STATO AMMINISTRATORE DEL COMUNE NELL'ULTIMO TRIENNIO;

B) CHE HA RAPPORTI DI PRESTAZIONE D'OPERA RETRIBUIBILE COL COMUNE O CON LE AZIENDE O ISTITUZIONI SOGGETTE AL CONTROLLO DEL COMUNE;

C) CHE E' PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO CON I MEMBRI DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO O DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE O ISTITUZIONI DAI PUBBLICI UFFICI;

D) L'INTERDETTO, L'INABILITATO, IL FALLITO O CHI E' STATO CONDANNATO AD

UNA PENA CHE IMPORTA L'INTERDIZIONE, ANCHE TEMPORANEA DAI PUBBLICI UFFICI;

04. LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI REVISORE DEL CONTO, POSSONO ESSERE FATTE VALERE DA CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE.

05. L'INCOMPATIBILITA' CESSA QUALORA ENTRO 15 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE IL PROFESSIONISTA PROVVEDA A FAR CESSARE LA CAUSA. DIVERSAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, DICHIARA LA SUSSISTENZA DELLA INCOMPATIBILITA' E REVOCA L'INCARICO DI REVISORE DEL CONTO.

06. IL REVISORE DEL CONTO PROVVEDE:

A) A COLLABORARE CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO;

B) A CONTROLLARE L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, AD ACCERTARE LA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITA', A VERIFICARE CHE ALLE RISULTANZE DI QUESTA CORRISPONDANO IL BILANCIO DI PREVISIONE ED IL CONTROLLO CONSUNTIVO;

C) AD ACCERTARE CHE TUTTE LE APPOSTAZIONI DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO SIANO STATE DETERMINATE IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE ED AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA';

D) A CONTROLLARE, ALMENO OGNI TRIMESTRE, LA CONSISTENZA DI CASSA E L'ESISTENZA DI VALORI O TITOLI DI PROPRIETA'; LE RISULTANZE DELLE VERIFICHE TRIMESTRALI SONO TRASMESSE ENTRO 10 GG. AL SINDACO ED AL SEGRETARIO I QUALI POSSONO CHIEDERE AL REVISORE DEL CONTO CHIARIMENTI ED ULTERIORI INFORMAZIONI;

E) A PRESENTARE RELAZIONE SCRITTA ALLA GIUNTA COMUNALE, NEL LUGLIO DI OGNI ANNO, SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE, FORMULANDO PROPOSTE TENDENTI AL MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI ED A UNA MAGGIOR EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE;

D) A CONTROLLARE, ALMENO OGNI TRIMESTRE, LA CONSISTENZA DI CASSA E L'ESISTENZA DI VALORI O TITOLI DI PROPRIETA'; LE RISULTANZE DELLE VERIFICHE TRIMESTRALI SONO TRASMESSE ENTRO 10 GG. AL SINDACO ED AL SEGRETARIO I QUALI POSSONO CHIEDERE AL REVISORE DEL CONTO CHIARIMENTI ED ULTERIORI INFORMAZIONI;

E) A PRESENTARE RELAZIONE SCRITTA ALLA GIUNTA COMUNALE, NEL LUGLIO DI OGNI ANNO, SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE, FORMULANDO PROPOSTE TENDENTI AL MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI ED A UNA MAGGIOR EFFICIENZA,

PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE;

F) A PRESENTARE RELAZIONE SCRITTA ALLA GIUNTA ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO SULL' ANDAMENTO DEL BILANCIO DI COMPETENZA NONCHE' SULLA REALIZZAZIONE DEI RESIDUI;

G) A FORMULARE PROPOSTE ATTE A PREVENIRE EVENTUALI DISAVANZI DI GESTIONE.

07. IL REVISORE E' RESPONSABILE DELLA VERITA' DELLE ATTESTAZIONI RILASCIATE E DEVE ADEMPIERE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO (ARTT. 1710 DEL CODICE CIVILE).

08. PUO' IN QUALSIASI MOMENTO LO RITENGA OPPORTUNO, TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE, PROCEDE AD ATTI DI CONTROLLO; OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL' ENTE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE, DANDONE COMUNICAZIONE AL SINDACO ED

AI CAPOGRUPPO CONSILIARI; IL SINDACO E' IN TAL CASO TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE DI 20 GIORNI.

09. NELL' AMBITO DELL' ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DI IMPULSO E PROPOSTE IL REVISORE PUO':

A) SUGGERIRE PARAMETRI E METODI PER MIGLIORARE LE FORME DI CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE;

B) DARE VALUTAZIONI E GIUDIZI SULLA SCELTA DELLE FONTI IPOTIZZATE PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO E SULLA STRUTTURA DEI PIANI FINANZIARI;

C) DARE VALUTAZIONI CIRCA LE MODALITA' DI CALCOLO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI.

10. GLI ACCERTAMENTI ED I RILIEVI DEL REVISORE DEL CONTO DEVONO ESSERE REGISTRATI IN UN APPOSITO LIBRO DEI VERBALI.

11. IL REVISORE DEL CONTO CESSA DALL' INCARICO PER DIMISSIONI MORTE, DECADENZA O REVOCA. LA REVOCA PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SOLO PER GIUSTA CAUSA O PER INCOMPATIBILITA'.

CAPO 08

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 44

DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GG. E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 45

MODIFICHE DELLO STATUTO 01 LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL' APPROVAZIONE SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUTARIE.

02. LE MODIFICHE ALLO STATUTO POSSONO ESSERE PROPOSTE AL CONSIGLIO DALLA GIUNTA O DA 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL SINDACO CURA L' INVIO A TUTTI I CONSIGLIERI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA E DEI RELATIVI ALLEGATI ALMENO 30 GG. PRIMA DELLA SEDUTA NELLA QUALE LE

STESSE VERRANNO ESAMINATE.

ART. 46

ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE.

02. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 59 COMMA 02 DELLA LEGGE 142/1990 .

03. FINO ALL'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 142/90 E DALLO STATUTO (ESCLUSI IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ED IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI) RESTANO IN VIGORE LE NORME DEI REGOLAMENTI ADOTTATI DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE, PURCHE' RISULTINO COMPATIBILI CON QUANTO DISPONE LA LEGGE 142/90 E LO STATUTO.